

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale
(2003/910/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e il patto di stabilità per l'Europa sudorientale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1a,

Il Dott. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

Articolo 2

vista la proposta della Commissione,

Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

considerando quanto segue:

Articolo 3

(1) Il 10 giugno 1999, i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l'Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l'Europa sudorientale, in seguito denominato «Patto di stabilità».

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consisterà nel:

(2) L'azione comune 2002/964/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale ⁽²⁾, scade il 31 dicembre 2003.

a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità all'interno dei singoli paesi e tra di essi, laddove il patto di stabilità dimostri di avere un valore aggiunto;

(3) L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 definisce una procedura per la nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità a partire dal 1° gennaio 2004.

b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;

(4) È necessario definire, insieme alla procedura di nomina, un mandato per il coordinatore speciale. Il mandato definito nell'azione comune 2002/964/PESC per il rappresentante speciale può essere applicato al coordinatore speciale.

c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, organizzazioni e istituzioni che contribuiscono al patto di stabilità, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare l'appropriazione a livello regionale;

(5) Occorre definire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di relazioni,

d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto di stabilità a norma dei punti 18, 19 e 20 del documento sul patto di stabilità e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;

e) riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale e dei suoi strumenti;

f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto di stabilità da realizzare nel corso del 2004, nonché riesaminare i metodi lavorativi e le strutture del patto di stabilità garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 9. Azione comune prorogata dall'azione comune 2003/449/PESC (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 74).

Articolo 4

Il coordinatore speciale conclude un accordo finanziario con la Commissione.

Articolo 5

Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, della presidenza del Consiglio e della Commissione segnatamente nell'ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonché con l'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l'amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 6

Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continuerà a informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alle sue attività.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI